

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie
U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari
Il Direttore

SCHEDA DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI INFERIORI AD EUR 40.000,00

Alla ditta
ITEX DI MARCO GREGNANIN
itex@gigapec.it

e p.c. U.O. Bilanci e Flussi Finanziari - Sede

OGGETTO: affidamento diretto tramite accordo quadro monofornitore per la fornitura di sistema completo ITEX Si_Recognizer

Normativa di riferimento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, let- b) del D. Lgs. 36/2023); Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) dell'Ausl della Romagna adottato con deliberazione n. 347 del 9/8/2017.

Modalità di affidamento:

Avvisi Bandi Inviti (Sater)

Esclusiva

ODA (Mepa/Sater)

Altro: metaprodotto non presente su MEPA/Sater - affidamento inferiore EUR 5.000,00

Fabbisogni / richiesta trasmessa da : HomeCare e Tecnologie Domiciliari

CIG: indicato su ordinativo di fornitura

Importo Cig: € 39.900,00

DUVRI: NO – SOLO DICHIARAZIONE ESCLUSIONE

Lettera invito indagine di mercato: pec del 11/01/2024

Registro di Sistema procedura di gara SATER n. PI018974-24

Criterio affidamento: si procede alla stipula di un Accordo Quadro con l'operatore economico che ha presentato offerta idonea in funzione del prezzo più basso (a)

Data scadenza presentazione offerte: 19/01/2024

N° ditte invitate: 15

Ditte invitate: tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse per l' ID 18 "Ausili per la Comunicazione Interpersonale" prima dell'espletamento della presente procedura di gara, a seguito dell'avviso di richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alle procedure di acquisto di ausili per l'anno 2024 pubblicato in data 10/11/2023 sul sito amministrazione trasparente dell'Azienda UsI della Romagna.

N° offerte ricevute: 1

Considerato che la linea di prodotti denominata "SiRecognizer" è prodotta e realizzata dalla ditta ITEX di Marco Gregnanin e la stessa ne detiene i diritti di privativa industriale ed i relativi brevetti come da dichiarazione di esclusività in allegato.

Atteso che, al fine di verificare la disponibilità sul mercato di altri operatori economici in grado di fornire il dispositivo in oggetto, è stata espletata apposita indagine di mercato antecedente alla richiesta di procedura di gara su Sater di Intercent-er, procedendo ad invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse per ID 18 "Ausili per la Comunicazione Interpersonale" a seguito dell' avviso di richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alle procedure di acquisto di ausili per l'anno 2024 pubblicato in data 10/11/2023 sul sito amministrazione trasparente dell'Azienda Usl della Romagna.

Verificato che la ditta ITEX di Marco Gregnanin è risultata l'unica ditta offerente, confermando il prezzo presentato nel 2022.

Vista la conferma di idoneità dell'offerta da parte di Stefano Pellegrini in data 24/01/2024.

Per la motivazioni sopra esposte si procede ad aggiudicare la ditta ITEX di Marco Gregnanin per la fornitura di sistema completo ITEX Si_Recognizer per l'importo massimo di spesa fino a € 39.900,00 iva esclusa.

L'Accordo Quadro per la fornitura in oggetto non determina i quantitativi precisi (art. 59 comma 3 del D Lgs. 36/2023), i quali dunque potranno variare nell'ambito dei Contratti Applicativi in ragione delle effettive necessità sanitarie, fino all'importo massimo stabilito. L'affidamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro all' Operatore Economico risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente al bisogno mediante Contratti Applicativi (ordini) che saranno emessi dalla Stazione Appaltante. Detti Contratti Applicativi sono efficaci e vincolanti per l'Operatore Economico dalla trasmissione da parte dell'amministrazione committente dell'ordine di fornitura, equivalente ad attuazione dell'Accordo Quadro stipulato. La trasmissione avviene per via elettronica, tramite rete Peppol. Il Contratto Applicativo deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell'Accordo Quadro, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'Accordo Quadro (Considerando 62 della Direttiva 2014/24/UE).

Si precisa che i contratti applicativi non potranno superare l'importo complessivo massimo di € 39.900,00 iva esclusa nell'arco di durata dell'accordo quadro annuale. Fino alla scadenza dell'accordo quadro la ditta è vincolata a mantenere i prezzi offerti.

Dettaglio Prodotto: come da offerta economica in allegato

DITTA AFFIDATARIA : ITEX DI MARCO GREGNANIN P.IVA 06756601008

Importo contratto applicativo: € 3.861,95 (iva esclusa)

Importo complessivo somma di tutti i contratti applicativi: € 39.900,00 (imponibile)

Durata dell'accordo quadro: La durata dell'accordo quadro è prevista per un periodo di un anno dalla data di stipula.

Si propone di affidare la fornitura di sistema completo ITEX Si_Recognizer tramite accordo quadro monofornitore alla ditta sopraindicata, fino all'importo complessivo massimo pari a € 39.900,00 oltre a IVA al 4% quale somma di tutti i contratti applicativi che verranno stipulati nell'arco di durata dell'accordo quadro come meglio specificato nella documentazione sopraesposta. Si precisa che l'accordo quadro viene stipulato con la fissazione delle condizioni di fornitura, e senza la fissazione di quantitativi precisi (art. 59 comma 3 del D Lgs. 36/2023), i quali dunque potranno variare in ragione delle effettive necessità sanitarie.

Si dà atto che ai fini della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 – viste le disposizioni contenute nelle note della Direzione amministrativa prot. 2023/0193563/P del 17/7/23 e prot. 2023-0315694-P del 30/11/2023 -, si procede in via cautelativa ad accantonare ad apposito fondo del bilancio aziendale le risorse da destinare al suddetto incentivo, utilizzando, per le diverse fasce di importo, le percentuali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431, del 25/11/2021, fermo restando che l'effettivo riconoscimento del medesimo in capo ai soggetti destinatari avverrà nella misura e solo se in presenza delle condizioni legittimanti previste nell' emanando regolamento attuativo;

Si stabilisce conseguentemente che l'importo da accantonare, corrispondente allo 2% di Euro 39.900,00 (valore economico complessivo dell'importo a base d'asta al netto di ogni opzione e di lotti deserti e/o non aggiudicati) è di Euro 625,63 oltre € 159,60 riferito alla quota del 20% di cui al comma 5 dell'art 45 del Dlgs 36/23, da registrare al conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501) che viene ripartito per competenza come segue:

- € 187,69 nell'anno 2024 (anno di aggiudicazione), dalla fase di programmazione (se è un investimento) alla conclusione della fase dell'affidamento della gara, oltre alla quota del 20%;
- € 425,43 nell'anno 2024 ossia pro- quota fase di esecuzione;

Si dà atto che la fornitura in oggetto non rientra tra quelle previste in convenzioni attive dell'Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelle oggetto di convenzioni attive CONSIP e che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del 11/7/2018.

SI AUTORIZZA L'ACQUISTO

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Cimatti

Il Direttore

Fabrizio Bazzocchi

Allegato: n. 1 contratto + dichiarazione esclusività

DITTA ITEX di Marco Gregnanin
INDIRIZZO Via Eschilo, 209 00124 Roma (RM)
P.IVA 06756601008

OGGETTO INDAGINE : SISTEMA ITEX SiRecognizer

OFFERTA N. 01/AUSLR DEL 15/01/2024

AUSILIO	DESCRIZIONE	CODICE ISO NUOVO NOMENCLATORE	CODICE FORNITORE da utilizzare per ordine	CND	RDM	PREZZO UNITARIO comprensivo di CONSEGNA c/o il domicilio dell'assistito e di servizio di assistenza remota/telefonica		
						Imponibile iva esclusa	% di sconto	Imponibile scontato iva esclusa
Rif a)	SISTEMA SI_RECOGNIZER	22.30.21.006	ITMG18063	Y210606	1677539	4543,47 €	15%*	3861,95 €

* **PREZZO SPECIALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL' AUSL DELLA ROMAGNA E RELATIVO UNICAMENTE ALLA PRESENTE PROCEDURA**

Tempi di consegna: 20 GG lavorativi (salvo ritardi e/o difficoltà di approvvigionamento hardware attribuibili al produttore)


DETTAGLIARE LE OPZIONI DI DIMENSIONE SCHERMO DISPONIBILI
1.13"
2.15"
3.16"
4.24"

Validità dell'offerta: **1 anno - GARANZIA DI 24 MESI data consegna**

Allegare scheda tecnica con specifica delle varie dimensioni dello schermo disponibili + dichiarazione certificazione CEE ai sensi MDR 2017/745 + listino accessori

Con la presentazione dell'offerta si dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni indicate nella lettera di invito della procedura in oggetto.

FIRMA _____


ITEX di Marco Gregnanin
Via Eschilo, 209
00124 Roma - RM
P. IVA: 06756601008
C.F.: GRGMRC71D0915910

L'accettazione della presente offerta da parte della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, costituisce stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 del D Lgs 36/2023.

Per L'azienda USL della Romagna
Direttore U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari
Ing. Fabrizio Bazzocchi

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE
ai sensi del Dpr 445/2000

Roma, 06/09/2023

Premesso che la “ITEX di Marco Gregnanin” opera nell’ambito degli ausili informatici per disabili in convenzione con le Aziende USL italiane, il sottoscritto Gregnanin Marco, titolare della “ITEX di Marco Gregnanin” con sede in Roma (Italia), Via Eschilo N. 209, CAP 00124, Partita IVA 06756601008, Codice Fiscale GRGMRC71D08H501D,

dichiara

che la linea di prodotti denominata “SiRecognizer” è prodotta e realizzata dalla scrivente ITEX e che la stessa ne detiene i diritti di privativa industriale ed i relativi brevetti.


Si dichiara inoltre che il sistema SiRecognizer è composto da software specificamente progettati per non vedenti ed ipovedenti, in grado di semplificare le operazioni di lettura, lavoro e studio. Il sistema prevede inoltre la presenza di un apposito hardware necessario ad eseguire i suddetti software.

Il sistema non comprende pertanto protesi ed ortesi quali, ad esempio, tutori, carrozzine ed altri oggetti che, per la loro natura, devono essere realizzati con la presenza diretta di personale medico.

Il prezzo al pubblico indicato nel preventivo è praticato, per lo stesso prodotto e/o forniture similari, nei confronti di tutte le Aziende Ospedaliere/Sanitarie sul territorio regionale e/ nazionale.

Per gli usi consentiti dalla legge. In fede,

Marco Gregnanin (Titolare, C.E.G.)
ITEX di Marco Gregnanin



ITEX di Marco Gregnanin
Via Eschilo, 209
00124 Roma - RM
P. IVA: 06756601008
C.F.: GRGMRC71D08H501D

DICHIARAZIONE DEL REDATTORE DEL CAPITOLATO TECNICO, VALUTATORE DELLE OFFERTE E D.E.C. (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE) INCARICATO DEL CONTRATTO D'APPALTO, IN MERITO ALL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 E IN GENERALE DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'ART. 51 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012.

Premesso che il sottoscritto è stato individuato quale D.E.C. - (direttore dell'esecuzione) del contratto d'appalto per l' "**affidamento diretto tramite accordo quadro monofornitore per la fornitura di sistema completo ITEX Si_Recognizer** "

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto STEFANO PELLEGRINI, nato a PISTOIA il 04/01/1974 codice fiscale PLLSFN74A04G713U in servizio presso l' U.O. HOME CARE E T.D. individuato quale redattore del capitolato tecnico, valutatore della economicità complessiva delle offerte tecniche e D.E.C. per il contratto indicato in premessa:

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190" e dal parere reso dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 "Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario), consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013,

ai sensi degli artt. 46, 47, e 77 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non aver un interesse personale nella presente gara;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 16 (conflitto di interessi) del D .Lgs. 36/2023 nei confronti dell'impresa/ditta affidataria del presente contratto;
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001).
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista dall'art. 3, c.1, lett. c, dall'art. 4, dall'art. 9 c. 1 e 2 e dall'art. 12 comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013;

Il sottoscritto inoltre, dopo aver letto il testo integrale dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile allegato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di astensione obbligatoria dell'incarico di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Il sottoscritto/o dichiara altresì di impegnarsi al sopraggiungere, nel corso dell'incarico, di una causa di inconferibilità/di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013 o di una causa di astensione obbligatoria, a darne tempestiva comunicazione.

Forlì

Firma

D.Lgs 165/2001

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

(*) CAPO I - TITOLO II DEL CODICE PENALE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

- [Articolo 314](#). Peculato
- [Articolo 315](#). Malversazione a danno di privati
- [Articolo 316](#). Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- [Articolo 316 bis](#). Malversazione a danno dello Stato
- [Articolo 316 ter](#). Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- [Articolo 317](#). Concussione
- [Articolo 317 bis](#). Pene accessorie
- [Articolo 318](#). Corruzione per l'esercizio della funzione
- [Articolo 319](#). Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- [Articolo 319 bis](#). Circostanze aggravanti
- [Articolo 319 ter](#). Corruzione in atti giudiziari
- [Articolo 319 quater](#). Induzione indebita a dare o promettere utilità
- [Articolo 320](#). Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- [Articolo 321](#). Pene per il corruttore
- [Articolo 322](#). Istigazione alla corruzione
- [Articolo 322 bis](#). Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- [Articolo 322 ter](#). Confisca
- [Articolo 323](#). Abuso d'ufficio
- [Articolo 323 bis](#). Circostanza attenuante
- [Articolo 324](#). Interesse privato in atti di ufficio
- [Articolo 325](#). Utilizzazione d'invenzioni o scoperte sconosciute per ragione di ufficio
- [Articolo 326](#). Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- [Articolo 327](#). Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
- [Articolo 328](#). Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- [Articolo 329](#). Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- [Articolo 330](#). Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
- [Articolo 331](#). Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
- [Articolo 332](#). Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- [Articolo 333](#). Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
- [Articolo 334](#). Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- [Articolo 335](#). Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- [Articolo 335 bis](#). Disposizioni patrimoniali

D.Lgs 39/2013

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](#), è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato

regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (**Art. 7. Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.**)

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità

amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)

...

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Codice di procedura civile

Art. 51

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un' associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

DICHIARAZIONE DEL R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) INCARICATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, IN MERITO ALL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 E IN GENERALE DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 16 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'ART. 51 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012.

Premesso che il sottoscritto è stato individuato quale R.U.P. (responsabile unico del progetto) per la procedura di affidamento **accordo quadro monofornitore per la fornitura di sistema completo ITEX Si_Recognizer** per l' AUSL della Romagna,

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto Luciano Cimatti, nato a Forlì il 24/04/1964 codice fiscale CMTLCN64D24D704W, in servizio presso l' U. O. Home Care e Tecnologie Domiciliari individuato quale R.U.P. per la procedura indicata in premessa:

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai fini di quanto previsto dal d.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190" e dal parere reso dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 "Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.Lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario), consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013,

ai sensi degli artt. 46, 47, e 77 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non aver un interesse personale nella presente gara;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 16 (conflitto di interessi);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001);
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista dall'art. 3, c.1, lett. c, dall'art. 4, dall'art. 9 c. 1 e 2 e dall'art. 12 comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013;

Il sottoscritto, inoltre, dopo aver letto il testo integrale dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile allegato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di astensione obbligatoria dell'incarico di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi al sopraggiungere, nel corso dell'incarico, di una causa di inconferibilità o incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013 o di una causa di astensione obbligatoria, a darne tempestiva comunicazione.

Forlì, 29/01/2024

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Cimatti

* * * * *

D.Lgs 165/2001

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici *(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)*

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

(*) CAPO I - TITOLO II DEL CODICE PENALE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

- [Articolo 314](#). Peculato
- [Articolo 315](#). Malversazione a danno di privati
- [Articolo 316](#). Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- [Articolo 316 bis](#). Malversazione a danno dello Stato
- [Articolo 316 ter](#). Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- [Articolo 317](#). Concussione
- [Articolo 317 bis](#). Pene accessorie
- [Articolo 318](#). Corruzione per l'esercizio della funzione
- [Articolo 319](#). Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- [Articolo 319 bis](#). Circostanze aggravanti
- [Articolo 319 ter](#). Corruzione in atti giudiziari
- [Articolo 319 quater](#). Induzione indebita a dare o promettere utilità'
- [Articolo 320](#). Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- [Articolo 321](#). Pene per il corruttore
- [Articolo 322](#). Istigazione alla corruzione
- [Articolo 322 bis](#). Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- [Articolo 322 ter](#). Confisca
- [Articolo 323](#). Abuso d'ufficio
- [Articolo 323 bis](#). Circostanza attenuante
- [Articolo 324](#). Interesse privato in atti di ufficio
- [Articolo 325](#). Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
- [Articolo 326](#). Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- [Articolo 327](#). Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
- [Articolo 328](#). Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- [Articolo 329](#). Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- [Articolo 330](#). Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
- [Articolo 331](#). Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
- [Articolo 332](#). Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- [Articolo 333](#). Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
- [Articolo 334](#). Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- [Articolo 335](#). Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

- [Articolo 335 bis](#). Disposizioni patrimoniali

D.Lgs 39/2013

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](#), è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio

dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di

astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (**Art. 7. Obbligo di astensione**
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.)

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)

...

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Codice di procedura civile

Art. 51

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

DICHIARAZIONE DEL REDATTORE DEL CAPITOLATO TECNICO, VALUTATORE DELLE OFFERTE INCARICATO DEL CONTRATTO D'APPALTO, IN MERITO ALL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 E IN GENERALE DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'ART. 51 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012.

Premesso che il sottoscritto è stato individuato quale incaricato di redattore del capitolato tecnico e valutatore delle offerte pervenute per l' "affidamento diretto tramite accordo quadro monofornitore per la fornitura di sistema completo ITEX Si_Recognizer";

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto STEFANO PELLEGRINI, nato a PISTOIA il 04/01/1974 codice fiscale PLLSFN74A04G713U in servizio presso l' U.O. HOME CARE E T.D. individuato quale redattore del capitolato tecnico e valutatore della economicità complessiva delle offerte tecniche per il contratto indicato in premessa:

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190" e dal parere reso dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 "Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario), consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013,

ai sensi degli artt. 46, 47, e 77 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non aver un interesse personale nella presente gara;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 16 (conflitto di interessi) del D .Lgs. 36/2023 nei confronti dell'impresa/ditta affidataria del presente contratto;
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001).
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista dall'art. 3, c.1, lett. c, dall'art. 4, dall'art. 9 c. 1 e 2 e dall'art. 12 comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013;

Il sottoscritto inoltre, dopo aver letto il testo integrale dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile allegato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di astensione obbligatoria dell'incarico di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Il sottoscritto/o dichiara altresì di impegnarsi al sopraggiungere, nel corso dell'incarico, di una causa di inconferibilità/di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013 o di una causa di astensione obbligatoria, a darne tempestiva comunicazione.

Forlì

Firma

D.Lgs 165/2001**Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici***(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)*

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

**(*) CAPO I - TITOLO II DEL CODICE PENALE
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

- [Articolo 314](#). Peculato
- [Articolo 315](#). Malversazione a danno di privati
- [Articolo 316](#). Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- [Articolo 316 bis](#). Malversazione a danno dello Stato
- [Articolo 316 ter](#). Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- [Articolo 317](#). Concussione
- [Articolo 317 bis](#). Pene accessorie
- [Articolo 318](#). Corruzione per l'esercizio della funzione
- [Articolo 319](#). Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- [Articolo 319 bis](#). Circostanze aggravanti
- [Articolo 319 ter](#). Corruzione in atti giudiziari
- [Articolo 319 quater](#). Induzione indebita a dare o promettere utilità
- [Articolo 320](#). Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- [Articolo 321](#). Pene per il corruttore
- [Articolo 322](#). Istigazione alla corruzione
- [Articolo 322 bis](#). Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- [Articolo 322 ter](#). Confisca
- [Articolo 323](#). Abuso d'ufficio
- [Articolo 323 bis](#). Circostanza attenuante
- [Articolo 324](#). Interesse privato in atti di ufficio
- [Articolo 325](#). Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
- [Articolo 326](#). Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- [Articolo 327](#). Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
- [Articolo 328](#). Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- [Articolo 329](#). Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- [Articolo 330](#). Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
- [Articolo 331](#). Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
- [Articolo 332](#). Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- [Articolo 333](#). Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
- [Articolo 334](#). sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- [Articolo 335](#). Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

- [Articolo 335 bis](#). Disposizioni patrimoniali

D.Lgs 39/2013

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](#), è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (**Art. 7. Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.**)

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)

...

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Codice di procedura civile

Art. 51

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.